

Correzione

Ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn)

del 23 aprile 2008 (RU **2008** 2985; RS **455.1**)

Allegato 6

N. II 4 (O del 24 nov. 1993¹ concernente la legge federale sulla pesca)

Art. 5b cpv. 2

Invece di:

² I pesci destinati al consumo che non soddisfano le disposizioni di protezione e che i pescatori giudicano non in grado di sopravvivere devono essere uccisi immediatamente e rimessi in acqua. Se sono ritenuti in grado di sopravvivere, in deroga all'articolo 100 capoverso 2 primo periodo OPAn, non devono essere uccisi, ma essere rimessi in acqua immediatamente.

Leggasi:

² I pesci destinati al consumo che non soddisfano le disposizioni di protezione e che i pescatori con la lenza giudicano non in grado di sopravvivere devono essere uccisi immediatamente e rimessi in acqua. Se sono ritenuti in grado di sopravvivere, in deroga all'articolo 100 capoverso 2 primo periodo OPAn, non devono essere uccisi, ma essere rimessi in acqua immediatamente.

16 dicembre 2008

Cancelleria federale

¹ RS **923.01**

